

# **REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLE ISTANZE DI SOTTOSCRIZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA TRA ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA E SOGGETTI CHE EROGANO FORMAZIONE PROFESSIONALE.**

(approvato nella seduta dal Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Friuli Venezia Giulia di data 20/10/2006)

## **Articolo 1 – *Soggetti***

Hanno titolo a presentare istanze di sottoscrizione del “Protocollo d’intesa tra l’Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia e soggetti che erogano la formazione professionale” le seguenti tipologie di soggetti:

1. soggetti pubblici o privati che hanno ottenuto un riconoscimento da parte di autorità amministrative locali o nazionali;
2. soggetti privati, privi di riconoscimento pubblico, la cui competenza nel campo della formazione sia chiaramente riconosciuta nel mondo professionale.

## **Articolo 2 - *Requisiti***

1. I soggetti di cui al comma 1 del precedente articolo 1 dovranno dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:
  - a) riconoscimento da parte di autorità amministrative nazionali e/o regionali (es. accreditamento presso regione FVG);
  - b) sede operativa in FVG.
2. I soggetti di cui al comma 2 del precedente articolo 1 dovranno dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:
  - a) attività di formazione e/o aggiornamento previste tra le finalità istituzionali dell’atto costitutivo e/o statuto redatto per atto pubblico;
  - b) sede operativa in FVG;
  - c) certificazione di qualità.

## **Articolo 3 - *Norme transitorie***

1. Limitatamente al primo anno di applicazione del predetto protocollo potranno essere analizzate anche richieste di sottoscrizione prodotte da:
  - a) soggetti pubblici o privati di cui al comma 1 dell’art. 1, temporaneamente privi del requisito b) citato all’art. 2, comma 1;
  - b) soggetti privati di cui al comma 2 dell’art. 1, temporaneamente privi dei requisiti b) e c) citati all’art. 2, comma 2.

Le richieste potranno essere considerate previa adeguata valutazione della documentazione attestante la presenza di particolari meriti scientifici e/o promozionali e/o comprovata attività di ricerca in ambito psicologico.

2. In caso di valutazione positiva della documentazione presentata in riferimento al comma 1 del precedente articolo, la sottoscrizione del protocollo potrà aver luogo a patto che la carenza dei requisiti venga sanata entro sei mesi dalla data della stessa. Tale impegno andrà specificatamente sottoscritto dal soggetto richiedente, che si impegnerà a comunicare tempestivamente l’avvenuta acquisizione dei requisiti mancanti. Nel caso in cui tale impegno non venga osservato entro il termine previsto, la sottoscrizione del protocollo risulterà invalidata.